

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3783 del 20/07/2018
Oggetto	concessione suoli - FE18T0008 - metanizzazione Lido Volano - 2i Rete Gas spa - Comune Comacchio (FE)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3918 del 19/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venti LUGLIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI
PROC. Cod. **FE18T0008**
COMUNE DI COMACCHIO (FE)

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la DDG n. 99/2015 in attuazione del quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara.

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 2/02/2018 assunta a prot. n. PGFE/2018/2372 nella stessa data, il sig. Stramiglio Gianluca STRGLC75M02C573V, domiciliato per la carica in via Alberico Albericci, 10 - 20122 Milano (MI), in qualità di procuratore della ditta "2i Rete Gas Spa" P. Iva 06724610966, con sede legale in via Alberico Albericci, 10 - 20122 Milano (MI), ha chiesto la concessione demaniale per l'occupazione di area demanio idrico all'interno dell'argine di difesa a mare denominata "Acciaioli" nel comune di Comacchio (fogli 11, 15, 18 e 20, mappali vari), per realizzare opere consistenti nella posa di una nuova tubazione in polietilene (PE) della rete di trasporto gas metano.

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 114 del 02/05/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza.

PRESO ATTO del nulla osta idraulico n. 1797 del 24/05/2018 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Reno e Po di Volano - sede Ferrara con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);

VISTO il parere favorevole dell'Ente per i parchi e la Biodiversità rilasciato in data 04/04/2018 provvedimento n. 95 (prot. partenza n. 2398 del 05/04/2018);

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede Ferrara;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di area demanio idrico come sopra riportata, possa essere assentita;
- di fissare il canone relativo alla rete di trasporto di gas metano (il metanodotto) dell'annualità 2018 in **€ 4.573,53**, che per gli anni successivi, sarà aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
- di fissare il canone per occupazione temporanea di sette mesi, come dedotto dal cronoprogramma progettuale, relativo alla cantierizzazione in **€ 5.812,31**;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione, ed i relativi allegati, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, in data 16/07/2018 assunto al protocollo al n. PGFE/2018/8567 nella stessa data;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

- a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari ad € 75,00;
- b) l'importo del canone della rete di metanodotto per la quota parte del 2018 pari ad € 2.286,77;
- c) l'importo del canone della cantierizzazione, per sette mesi, pari ad € 5.812,31;
- d) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 4.573,53 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere al sig. Stramiglio Gianluca STRGLC75M02C573V, domiciliato per la carica in via Alberico Alberici, 10 - 20122 Milano (MI), in qualità di procuratore e per conto della ditta "2i Rete Gas Spa" P.Iva 06724610966, con sede legale in via Alberico Albericci, 10 - 20122 Milano (MI), nel rispetto dei diritti dei terzi, la concessione demaniale per l'occupazione di area demanio idrico all'interno dell'argine di difesa a mare denominata "Acciaioli" nel comune di Comacchio (fogli 11, 15, 18 e 20, mappali vari), per realizzare opere consistenti nella posa di una nuova tubazione in polietilene (PE) della rete di trasporto gas metano, così come riportato nella cartografia catastale allegata alla presente atto;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della concessione fissata al 31/12/2036;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 4.573,53 il canone per il 2018, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2018 è già stata versata;
6. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
7. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente c/c postale n. 1018766582 intestato a Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411;
8. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 4.573,53 è già stato versato; la garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito ai sensi della L.R. 24/2009;

10. di dare atto che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;
11. di stabilire che l'atto registrato deve essere inoltrato in copia al servizio scrivente;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
14. di stabilire:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
15. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
16. di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;
17. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.;
18. di notificare il presente atto a mezzo PEC al concessionario.

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri
(firmato digitalmente)

Si allega il disciplinare di concessione sottoscritto dal concessionario sig. Stramiglio Gianluca per conto della ditta 2i Rete Gas in data 16/07/2018 assunto al protocollo al n. PGFE/2018/8567 nella stessa data.

N.B. la presente concessione scade nel 31/12/2036.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, a favore della ditta 2i Rete Gas spa Part. I.V.A. 06724610966 con sede in via Alberico Albericci, 10 - 20122 Milano (MI)
(Pratica SISTEB n. **FE18T0008**)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico per la posa di un metanodotto, in parallelismo all'interno dell'argine di difesa a mare denominato 'Acciaioli', per una lunghezza complessiva di m 4.500 circa, fra le loc. Porto Garibaldi e Lido delle Nazioni, in Comune di Comacchio.

L'area demaniale oggetto della concessione è individuata nell'allegata cartografia ed è distinta nel catasto del comune di Comacchio ai fogli 11, 15, 18 e 20 in mappali vari.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

~~La concessione ha una durata di diciannove anni con efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto.~~

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24. Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 1018766582 (oppure con bonifico, quietanzato dalla Banca e con indicazione del codice TRN, sul n° IBAN: IT42C0760102400001018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411") causale "pratica **FE18T0008**, occupazione, canone anno ____".

b. Le modalità di determinazione del canone sono di seguito riportate.

-b1. Il canone per il metanodotto per anno 2018 è fissato in € **4.573,53**; la quota parte del canone per il periodo luglio 2018 : dicembre 2018 risulta essere € **2.286,77**.

-b2. Il canone per le opere di cantierizzazione per il periodo di sette mesi, come dedotto dal cronoprogramma presentato dal concessionario, risulta essere € **5.812,31**.

Il concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia Romagna la somma di € **8.099,08** (2.286,77+ 5.812,31) quale canone per il metanodotto (riferito all'annualità 2018) e per le opere di cantierizzazione.

c. L'importo del canone per il metanodotto (€ **4.573,53**), ai sensi

dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale è costituito in **€ 4.573,53**. L'importo dovrà essere integrato in base agli eventuali adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia potrà essere svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi. Il versamento è effettuato sul c/c postale n. 367409 (oppure con bonifico, quietanzato dalla Banca e con indicazione del codice TRN, sul n° IBAN: IT18C0760102400000000367409) intestato a "Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta Regionale", causale "pratica **FE18T0008**, occupazione, deposito cauzionale".

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4 OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

3. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte

dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

6. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

7. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

8. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

9. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

L'utilizzo dell'area è condizionata alle seguenti prescrizioni vincolanti:

1. La soc. 2i Rete Gas. S.p.A. richiedente è autorizzata ad effettuare la posa di un metanodotto come così descritto:

a. con scavo in trincea in 4 posizioni distinte, con tubazione Ø125, della lunghezza di m 356,00, m 229,00, m 1.106,00 e m 2.608,00, per complessivi m 4.299,00;

b. con sistema TOC in 3 posizioni distinte, con tubazione Ø225, della lunghezza di m 62,00, m 75,00 e m 60,00, per complessivi m 197,00.

2. Le aree interessate all'occupazione sono ubicate catastalmente ai fgg 11, 15, 18 e 20 del Comune di Comacchio.

3. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda presentata e agli elaborati allegati. Ogni modifica dell'opera, o eventuali interventi diversi dalla richiesta, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Area Reno e Po di Volano.

4. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Servizio, con congruo anticipo, al n. 0532218811 oppure con e-mail all'indirizzo stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it; la stessa soc. è tenuta altresì ad apportare eventuali modifiche che questo Servizio ritenga di dover ordinare per esigenze idrauliche e/o di pubblica utilità.

5. Il materiale di riempimento degli scavi dovrà avere consistenza analoga a quello di cui è formato il rilevato arginale, avendo cura di

costipare bene la terra di riempimento; non dovrà essere utilizzato materiale di tipo stabilizzato e/o simili.

6. La soc. Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che l'opera realizzata dovesse provocare a terzi; per questo la medesima dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia Regionale. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

7. La soc. Richiedente è tenuta a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza.

8. La soc. Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione dell'opera che verrà realizzata eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare un pregiudizio per la stabilità del rilevato arginale.

9. La soc. Richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale regionale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, il presente Atto di autorizzazione idraulica che verrà allegato alla Concessione rilasciata da Arpae.

10. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni quali, ad esempio, cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nelle zone d'ambito del rilevato arginale. 11. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano, in ogni caso, rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

12. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della soc. richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la soc. Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti da questo Servizio.

13. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

14. L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Regione Emilia-Romagna.

15. Si dà pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e secondo le vigenti disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.


Articolo 8 RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, il ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Sottoscritto dal concessionario sig. Stramiglio Gianluca per conto della ditta 2i Rete Gas in data 16/07/2018 assunto al protocollo al n. PGFE/2018/8567 nella stessa data.


N.B. la presente concessione scade nel 31/12/2036.

Allegati: 10 planimetrie catastali (Fogli 11, 15, 18 20 - mappali vari) del comune Comacchio, tutti sottoscritti dal concessionario sig. Stramiglio Gianluca per conto della ditta 2i Rete Gas in data 16/07/2018 assunto al protocollo al n. PGFE/2018/8567 nella stessa data.








DETTAGLIO - SCALA 1:500





DETTAGLIO - SCALA 1:500

















SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.